



Venezia, 29-01-2014

nr. ordine 2307
Prot. nr. 27

Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza

Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Adozione ordinanza che disciplini orari di apertura degli orari di gioco delle sale slot – machine Adozione provvedimenti di chiusura esercizi di somministrazione alimenti e bevande in caso di presenza di slot –machines (macchine elettroniche c.d. “mangiasoldi”) con centralina elettrica scollegata dal sistema informatico di SOGEI S.p.A.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso

- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. IV, con Ordinanza N. 50 del 13.1.2014, respingendo l'istanza di sospensione avanzata da privati, ha ritenuto legittima l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Lecco con cui è stato disciplinato l'orario delle sale da gioco con la seguente motivazione “l'Amministrazione ha il potere di disciplinare l'orario degli esercizi commerciali anche in relazione alle sale da gioco, per tutelare la salute pubblica dei cittadini, ai sensi dell'art. 50, co. 7, d.lgs. 267/2000;

Ritenuto che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300/2011, ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza", che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale;

Ritenuto che la disciplina in tema di sale da gioco non ha, quindi, nulla a che vedere con l'ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale”;
premesse altresì

- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - Sezione II, con Sentenza N. 1072 del 3.12.2013, respingendo ricorso proposto da privati, ha dichiarato legittimo il provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Consorzio Isola Bergamasca (al quale il Sindaco di Presezzo ha delegato le funzioni di polizia locale) con cui è stata disposta la sospensione per sette giorni dell'attività a esercizio di somministrazione alimenti e bevande in quanto le macchine da gioco trovantisi in esso non risultavano collegate al sistema informatico di SOGEI Società Generale d'informatica S.p.A. (partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) così motivando: “Il primo motivo è infondato in fatto, atteso che, come precisato nella relazione della p.a. 17 ottobre 2007, nel caso concreto le funzioni di polizia locale del Sindaco di Presezzo sono state delegate –con atto nella specie non contestato- al responsabile unico presso il Consorzio di cui l'ente stesso fa parte, ciò che per inciso appare indispensabile per il corretto funzionamento di esso. Parimenti infondato è il secondo motivo dato che, come risulta a semplice lettura della legge, le indicazioni eventualmente omesse dall'avviso di inizio del procedimento sono offerte da norme suppletive della legge stessa. Il terzo motivo è a sua volta infondato in fatto, poiché, come risulta dal verbale 20 agosto 2007 dei C.C. di Ponte San Pietro, il titolare dell'esercizio, al momento del controllo, giustificò l'irregolarità ritenendola accidentale, ma non fece cenno alcuno alla citata “rottamazione”, che quindi appare secondo logica una giustificazione concepita a posteriori. Infondato è anche il quarto motivo, dato che il combinato disposto dei commi 9 e 10 TULPS, ancora una volta a semplice lettura, ricollega la sanzione di che trattasi proprio alle violazioni amministrative, fra cui quella contestata. Da ultimo, è infondato anche il quinto motivo. Va premesso che le macchine elettroniche da gioco del tipo per cui è causa sono notoriamente oggetto di stretto controllo da parte dell'autorità, in quanto possibili cause di condotte pericolose e antisociali in modo grave, come la ludopatia. In tali termini, la condotta, anche solo colposa, di chi renda impossibile il controllo in parola rendendo non operante il relativo meccanismo va qualificata di per sé come a sua volta grave e meritevole della sanzione indicata”;

atteso

- che il Consiglio Comunale ha invitato il Sindaco ad aderire al "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" (http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=atti_3_4732&m=1_componenti);

- che da dette pratiche illecite viene altresì penalizzata l'attività del Casinò di Venezia e, per derivazione, i proventi della stessa;

considerato

- che risulta opportuno che il Sindaco del Comune di Venezia adotti a sua volta ordinanza volta a disciplinare gli orari di apertura della sale gioco – slot machines e che disponga lo svolgimento di accertamenti sistematici presso gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande volti a verificare se le macchine elettroniche c.d. "mangiasoldi" ivi trovantisi siano collegate o meno al sistema informatico di SOGEI S.p.A.;

Per quanto sopra, il sottoscritto Consigliere

interpella il Sindaco

al fine di sapere se intenda adottare l'ordinanza sindacale suddetta e se intenda dare disposizioni al Corpo Municipale di compiere le verifiche indicate, informando poi il Consiglio Comunale dei risultati di dette verifiche.

Jacopo Molina